DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 43 del 17-03-2021

Oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1, comma 816 L. 160/2019 e Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ex art. 1, comma 837, L. 160/2019. Approvazione tariffe.

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 12:55, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Cavallo Antonio Rocco	Sindaco	P
De Vitis Francesco	Vice Sindaco	P
Bruno Angela Rita	Assessore	P
Daniele Pamela	Assessore	P
Sparascio Claudio	Assessore	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Cavallo Antonio Rocco in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa OLIVIERI Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 si è differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parate degli enti locali al 31 marzo 2021.

Vista:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30/03/2019, con cui sono state deliberate le tariffe del Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche, confermate con deliberazione di C. C. n. 23 del 28/08/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30/03/2019, con cui sono state rideterminate le tariffe del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il diritto sulle pubbliche affissioni, confermate con deliberazione di C. C. n. 23 del 28/08/2020;

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al canone per l'applicazione dei diritti di pubbliche affissioni e per l'installazione dei mezzi pubblicitari e al canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 dell' 11 marzo 2021 con la quale è stato istituito il canone patrimonialed i concessione, autorizzazioneo esposizione pubblicitaria previsto dallart. 1, comma 816 della Legge 160/2019 e approvato il rispettivo regolamento:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'11/03/2021 con la quale è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio in disponibile destinatia mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 e approvato il rispettivo regolamento;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivodi salvaguardareil gettitoconseguitodai tributie dai canoni sostituitie ricompresi nel nuovo canone e di mantenerele nuove tariffeomogeneerispettoa quelle vigentinel l'anno 2020;

Visti i regolamenti istitutivi dei nuovi canoni ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2020 era pari a 9.422 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00 tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60 tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00 tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentori del 14 ottobre dello stesso anno."

Vista la circolare 2/DF Ministero delle conomia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dellart. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmission e al MEF dei relativi atti regolamentare tariffari che non sono pubblicati sul sito internetwe. finanze gov. i procedere della comuni non devono procedere alla trasmissione della comuni non devono procedere alla comuni non devono procedere alla comuni non devono procedere alla comuni non devono procedere della comuni non devono procedere alla comuni non devono procedere della comuni non devono pro

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 considerato che i nuovi canoni sono istituiti dal 1° gennaio 2021;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le tariffe per l'anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dichiarare, con separata votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Cavallo Antonio Rocco Il Segretario Generale Dr.ssa OLIVIERI Marialuisa